



CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DELLE COLLEZIONI CIVICHE E RELATIVO PATRIMONIO LIBRARIO DEI MUSEI CIVICI

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è il servizio **di catalogazione informatizzata delle collezioni civiche e relativo patrimonio librario dei Musei Civici, come meglio specificato al successivo art. 3.**

ART. 2 IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il valore stimato è di € 55.500,00 iva esclusa, di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza ex DUVRI.

Si prevede una durata di 36 mesi a partire dalla data dell'ordine.

Il valore posto a base d'asta è la tariffa oraria onnicomprensiva pari ad € 20,00;

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo stimato di 4 mesi.

Il corrispettivo, spettante alla ditta appaltatrice, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio, per l'intera durata dell'appalto, salvo l'adeguamento dello stesso in base all'indice ISTAT relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) a decorrere dal secondo anno contrattuale.

ART. 3 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

- 1) Servizio di catalogazione, mediante utilizzo della banca dati SIRBEC dell'Ufficio Catalogo-Centro di Documentazione di Palazzo San Sebastiano, delle collezioni civiche, e del relativo patrimonio librario.
- 2) Servizio di erogazione al pubblico, all'amministrazione di appartenenza, alle istituzioni culturali, agli studiosi, a tutte gli Enti in genere che ne fanno richiesta, di documentazione scientifica inerente il patrimonio civico esposto e non.
- 3) Servizio di erogazione al pubblico, all'amministrazione di appartenenza, alle istituzioni culturali, agli studiosi, a tutte gli Enti in genere che ne fanno richiesta, di immagini inerenti il patrimonio civico esposto e non.
- 4) Servizio di erogazione all'amministrazione di appartenenza di documentazione per testi e immagini ai fini di progetti specifici, promossi dalla stessa amministrazione, inerenti la promozione del nostro patrimonio storico-artistico e monumentale.
- 5) Servizio di consultazione al pubblico, all'amministrazione di appartenenza, alle istituzioni culturali, agli studiosi, a tutte gli Enti in genere che ne fanno richiesta della banca dati

SIRBEC dell'Ufficio Catalogo-Centro di Documentazione del Museo di Palazzo San Sebastiano.

- 6) Servizio di erogazione di documentazione scientifica, mediante utilizzo della banca dati SIRBEC del dell'Ufficio Catalogo-Centro di Documentazione di Palazzo San Sebastiano, a supporto dei progetti in corso di riorganizzazione e valorizzazione delle collezioni civiche esposte e non dei Musei Civici.
- 7) Servizio di erogazione al pubblico, all'amministrazione di appartenenza, alle istituzioni culturali, agli studiosi, a tutte gli Enti in genere che ne fanno richiesta del patrimonio librario specialistico che ha sede presso la biblioteca dei Musei Civici.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni dettate dalla Direzione dei Musei Civici.

ART.4 REQUISITI DEGLI OPERATORI

Gli operatori dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio per i tre ambiti:

- Laurea in Lettere o in Scienze dei beni Culturali. Inoltre è necessario che la ditta aggiudicataria abbia tra i suoi componenti personale con i seguenti titoli di studio:
- Laurea specialistica in storia o in storia dell'arte e comunque in discipline attinenti alla tipologia storico-artistica dei Musei Civici.
- Conoscenza comprovata del patrimonio storico- artistico comunale;
- Abilitazione alla gestione del tracciato catalografico SIRBeC e conoscenza in ambito di gestione del patrimonio librario.

Il personale proposto dovrà essere approvato dal Committente.

ART. 5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, Lgs. 50/2016.

Tutte le spese contrattuali discendenti dalla stipula dell'atto unitamente a tutti gli oneri del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario, entro i primo 5 giorni di ogni mese emetterà fattura relativo ai servizi prestati nel mese precedente, intestata a Comune di Mantova – Settore Promozione Culturale e Turistica della città, via Frattini 60, 46100 Mantova, Servizio Musei Civici (Cod. Fiscale 00189800204), esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014), pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione.

Ogni fattura, dovrà obbligatoriamente riportare il **Codice Univoco 5KUZLE**, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, senza i quali l'Amministrazione non può procedere al pagamento.

La liquidazione delle fatture sarà disposta dal Settore Promozione Culturale e Turistica della città, previo accertamento della integrale ottemperanza delle condizioni previste dal presente capitolato.

Il pagamento delle stesse sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D.Lgs n. 231/2002 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (ex Legge n. 244/2007, art. 1, comma 211), alla casella di posta certificata **musei@pec.comune.mantova.it** collegata al Codice univoco suindicato. Tale data coinciderà con quella di rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.

Ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della legge di Stabilità 2015 (che modifica il DPR n. 633/1972 inserendo l'art. 17-ter), l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

Condizione per la liquidazione delle fatture sarà l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di DURC regolare in corso di validità; qualora tale condizione non si verificasse, l'Amministrazione potrà sospendere la liquidazione delle fatture, in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il rapporto contrattuale.

ART. 7 ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l'esecutore del contratto si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, secondo quanto previsto dallo stesso articolo.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari al cinque per cento del valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare, in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Mantova ha il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi

ritardi nell'espletamento dei servizi da parte dell'Affidatario, secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. 50/2016 e comunque nei seguenti casi:

- Mancato adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori.
- Accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;
- Cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio;
- Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Affidatario;
- Quando sia intervenuta, nei confronti dell'impresa, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'Art. 3 della Legge 27/12/1956 n.1423, ovvero sia intervenuta condanna/ passata in giudicato per frodi nei riguardi

dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti e contratti.

ART. 10 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del capitolato o all'espletamento della fornitura, sarà competente il foro di Mantova.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016

Il subappalto è ammesso con modalità e nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

La cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 del C.C., non è consentita.

ART. 12 CLAUSOLE CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs.30.06.2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto.

ART.14 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti e contratti.